

REQUISITI DEI D.P.I. NORMA TRANSITORIA D. LGS. 626/94

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 46 (norma transitoria) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n° 626, Gazzetta Ufficiale N° 141 del 12 novembre 1994:

fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati DPI privi della marcatura CE se:

- a) DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n° 475;
- b) DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente Decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea.

Considerando che la scadenza del 31 dicembre 2004 è appena trascorsa, riteniamo opportuno ricordarVi quanto sopra al fine che possiate provvedere ad effettuare adeguati controlli.

Vi ricordiamo, inoltre, che il Decreto Legislativo 475/92 prescrive con estrema chiarezza la necessità che ogni singolo DPI sia dotato di documentazione e marcatura CE (dove per documentazione si deve intendere la dichiarazione di conformità CE e la nota informativa, entrambe rilasciate dal fabbricante).